

Comune di Sondrio

REGOLAMENTO PER IL TRANSITO SULLE STRADE AGRO-SILVO-PASTORALI COMUNALI

Approvato con deliberazione consiliare n. 66 del 02/07/2007 e modificato con deliberazione consiliare n. 80 del 03/11/2008 (in grassetto sottolineato le modifiche apportate).

Art. 1 – Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni hanno il solo ed esclusivo scopo di disciplinare l'accesso e l'utilizzo delle seguenti strade agro-silvo-pastorali:

- 1 **strada consortile denominata Ligari-Rolla-Forcola-Piastorba** appartenente alla **classe <u>III</u>** di transitabilità e che collega la località Ligari posta a quota m. 1155 s.l.m. (dall'incrocio per la Località Soverna) e la località Piastorba posta a quota m. 1624 s.l.m. nel Comune di Sondrio;
- **2 strada consortile denominata per l'Alpe Poverzone** appartenente alla **classe IV** di transitabilità e che collega la località Forcola posta a quota m. 1621 s.l.m. e la località Alpe Poverzone posta a quota m. 1908 s.l.m. nel Comune di Sondrio;
- 3 **pista forestale comunale denominata Lago di Triangia** appartenente alla **classe IV** di transitabilità e che collega la località Parcheggio al lago di Triangia posto a quota m. 910 s.l.m. e la località La Volta posta a quota m. 922 s.l.m. nel Comune di Sondrio;
- **4 strada vicinale denominata per la località Bassola** appartenente alla **classe IV** di transitabilità e che collega la Strada Provinciale per Triangia (tratto tra la F.ne S.Anna e la località Moroni) posta a quota m. 644 s.l.m. e la località Bassola posta a quota m. 745 s.l.m. nel Comune di Sondrio.

Art. 2 - Soggetto gestore

Soggetto gestore delle strade agro-silvo-pastorali di cui all'art. 1 - n° 3 e 4 è il Comune di Sondrio in quanto ne è proprietario, così come per le strade n° 1 e 2, la cui proprietà è però rispettivamente del Consorzio Miglioramento Fondiario Alpe Poverzone e del Consorzio Alpe Poverzone.

Art. 3 – Chiusura con cartello

Il divieto di circolazione, sulle strade di cui all'art. 1, è reso noto al pubblico mediante apposizione all'inizio/fine della strada di idonea segnaletica di rito, completa di classe di transitabilità e di presegnaletica, riportante le strade regolamentate, la normativa di riferimento e/o gli estremi del presente regolamento, l'ufficio/esercizi commerciali delegati al rilascio dei permessi, da effettuarsi a cura del Gestore.

Art. 4 – Chiusura con barriera

Sar $\underline{\mathbf{a}}$ inoltre chius $\underline{\mathbf{a}}$ con idonea barriera senza lucchetto, l $\underline{\mathbf{a}}$ strad $\underline{\mathbf{a}}$ agro-silvo-pastoral $\underline{\mathbf{e}}$ di cui all'art. 1 del presente regolamento così denominat $\underline{\mathbf{a}}$:

- pista forestale comunale denominata Lago di Triangia, tratto dalla loc. Parcheggio presso il lago di Triangia alla loc. La Volta.

Il titolare del permesso ha l'obbligo, qualora la strada agro-silvo-pastorale sia chiusa con idonea barriera, di richiudere la medesima dopo ogni passaggio, in modo da non consentire ad altri automezzi non autorizzati di superare in concomitanza lo sbarramento.

Art. 5 – Ordinanza di chiusura

Il Gestore, tramite l'Ufficio della Polizia Locale comunale, nel caso di situazioni di pericolo, dissesti, calamità naturali, particolari condizioni meteorologiche o altro, dovrà tempestivamente emanare un'Ordinanza di chiusura al transito estesa anche ai titolari di permessi.

L'Ordinanza dovrà essere esposta all'inizio/fine della strada dove è stata posizionata la segnaletica di divieto di circolazione.

Art. 6 – Pubblico transito

Il rilascio dell'autorizzazione al transito di ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli sulle strade agro-silvopastorali non costituisce elemento di apertura delle medesime al pubblico transito, sottoposto alla vigente normativa del Codice Stradale.

Art. 7 – Domanda e rinnovo di autorizzazione al transito per le strade di cui agli artt. 3 e 4

La domanda di autorizzazione al transito deve essere presentata al Gestore – Ufficio delegato al rilascio dei permessi - che sarà individuato, con apposito provvedimento, dalla Giunta Comunale.

Essa deve contenere le generalità del richiedente e di eventuali altre persone come da successivo art. 8, la residenza, l'eventuale recapito telefonico, le motivazioni per l'accesso, la denominazione della strada e della località da raggiungere, l'arco temporale relativo al bisogno d'uso.

L'Ufficio preposto potrà a sua volta delegare, con apposito provvedimento, i gestori degli esercizi commerciali che ne facciano richiesta al rilascio di permessi gratuiti o a pagamento, a tariffa giornaliera e plurigiornaliera (fino ad un massimo di 7 giorni).

Sono rinnovabili per il medesimo periodo, fino ad un massimo di 3 anni, i permessi relativi alle categorie gratuite di cui all'art. 8, che conservino, a seguito delle modifiche intervenute al presente Regolamento, il carattere della gratuità.

Art. 8 – Rilascio dell'autorizzazione al transito

L'autorizzazione viene rilasciata dal Gestore, tramite l'Ufficio/gestori esercizi commerciali di cui al precedente art. 7, qualora sussistano i requisiti necessari, su apposito modello conforme ad uno dei seguenti allegati, da esporsi in originale sul parabrezza del veicolo in maniera ben visibile e di facile verifica per eventuali controlli da parte degli organi preposti:

- Autorizzazione giornaliera per il transito sulla strada agro-silvo-pastorale;
- Autorizzazione plurigiornaliera per il transito sulla strada agro-silvo-pastorale;
- Autorizzazione mensile per il transito sulla strada agro-silvo-pastorale;
- Autorizzazione trimestrale per il transito sulla strada agro-silvo-pastorale;
- Autorizzazione semestrale per il transito sulla strada agro-silvo-pastorale;
- Autorizzazione annuale per il transito sulla strada agro-silvo-pastorale.

L'autorizzazione può essere anche cumulativa per tutte le strade interessate da questo regolamento.

Detto permesso autorizzerà alla conduzione di uno solo dei mezzi autorizzati, e sullo stesso andranno indicati:

- a) l'intestatario del permesso;
- b) eventuali altre persone diverse dall'intestatario;
- c) l'elenco dei mezzi motorizzati di proprietà dell'intestatario e delle eventuali altre persone di cui al sopracitato punto b) con l'indicazione del numero di targa, marca e modello e fino ad un massimo di tre mezzi.

Il permesso abilita i soggetti come sopra evidenziati (intestatario o altra eventuale persona di cui al punto b) alla guida di uno solo dei mezzi elencati sul permesso.

Sul mezzo stesso potranno essere trasportate, compatibilmente con le norme vigenti in materia di circolazione stradale, anche eventuali altre persone non rientranti nella fattispecie oggetto del presente regolamento.

L'intestatario del permesso potrà inoltre richiedere in qualsiasi momento un permesso specifico, da rilasciare ad un solo soggetto diverso da quello indicato sullo stesso, per un solo mezzo, in considerazione di esigenze particolari quali il trasporto di legna o materiali vari, indicando anche il periodo di validità di detto permesso specifico.

Copia dell'autorizzazione andrà trasmessa dall'Ufficio delegato del Gestore alle Autorità preposte, alla Comunità Montana Valtellina di Sondrio, a disposizione per eventuali riscontri da parte del personale di vigilanza di cui al successivo art. 19.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica della rispondenza fra le categorie d'uso dichiarate dal richiedente e le categorie d'utenza di seguito elencate ed autorizzate al transito con veicoli a motore, in deroga al divieto di circolazione:

- Al) proprietari o affittuari degli immobili serviti dalla strada e/o soci del Consorzio Proprietario;
- B1) personale impiegato presso strutture di servizio per esigenze connesse alla fornitura e allo svolgimento di attività lavorative e/o di manutenzione di impianti di pubblica utilità (personale del

- Comune di Castione Andevenno, <u>del Comune di Postalesio</u>, dell'Azienda Sondriese Multiservizi S.p.A. e del Comune di Sondrio);
- B2) soggetti privati che svolgono pratiche legate all'apicoltura/alpicoltura, ubicate anche in altro Comune, debitamente documentate e autorizzate;
- B3) esigenze legate al controllo periodico da parte dei proprietari di bestiame in alpeggio, ubicato anche in altro Comune;
- D1) esigenze didattiche, di studio e di ricerca connesse allo sviluppo e divulgazione delle tematiche ecologico-ambientali, purché debitamente documentate;
- D2) esigenze legate all'accesso a malghe di soggetti che usualmente commercializzano i prodotti dell'alpeggio;
- D3) esigenze logistiche legate all'effettuazione di manifestazioni, ricorrenze e ritrovi a carattere sociale, ricreativo e sportivo, da parte di Associazioni, se patrocinate e/o co-finanziate dal Comune di Sondrio e che per loro natura e portata non contrastino con le finalità di cui all'art. 1 del R.D. 30.12.1923 n. 3267 (Sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli artt. 7, 8 e 9, possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque);
- E1) esigenze connesse all'effettuazione di feste campestri, manifestazioni folcloristiche, eventuali escursioni turistico/culturali, di visitazione ai luoghi di interesse storico-paesaggistico, da parte di Associazioni, se patrocinate e/o co-finanziate dal Comune di Sondrio.

Art. 9 - Registro permessi

Il Gestore, tramite l'Ufficio di cui all'art. 7, provvederà ad annotare su apposito registro, anche informatico, i permessi rilasciati con indicazione del periodo di validità e relativa scadenza e ad inviarne annualmente copia ai Proprietari delle strade.

Art. 10 - Mezzi autorizzati al transito

Sulle strade agro-silvo-pastorali di cui all'art. 1 del presente regolamento potranno circolare soltanto i ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli che, oltre ad essere idonei ed adeguati alla classe di transitabilità (rif. art. 1) di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali (rif. tabella art. 11), siano in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale (D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e ss.mm.ii.).

Sui predetti tratti di strada non potranno circolare, nel relativo periodo invernale, motoslitte o mezzi analoghi.

Art. 11 – Limiti di transito

Tutti gli automezzi dovranno transitare a velocità moderata non superiore a 30 km/h.

Per quanto riguarda il limite di peso a pieno carico, il riferimento è alle classi di transitabilità (**rif. art. 1**) di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali, di seguito indicata:

OMISSIS (vedasi tabella allegata)

Art. 12 – Deroghe ai limiti di peso trasportati

In casi specifici debitamente motivati, il Gestore potrà autorizzare il trasporto di un peso eccedente rispetto a quanto previsto dai precedenti artt. 10 ed 11.

In particolare nel caso di una deroga ai limiti di peso relativamente alla categoria di utenza Al \Box di cui al precedente art. 8, il Gestore potrà prevedere la sottoscrizione di una specifica polizza fideiussoria, come da successivo art. 16.

Art. 13 – Esenzioni ai limiti di transito

Sono <u>autorizzati e quindi</u> esenti da ogni limitazione:

- gli autoveicoli di proprietà dello Stato, della Regione, della Provincia di Sondrio, della Comunità Montana Valtellina di Sondrio, nonché del Comune di Sondrio, dell'Azienda Sondriese Multiservizi S.p.A. e/o di altri Comuni limitrofi interessati e i mezzi di soccorso che per motivi di servizio e/o controllo abbiano necessità di transitare sulle strade agro-silvo-pastorali in questione;
- gli Agenti della Forza Pubblica, i Carabinieri, la Polizia Giudiziaria, la Guardia di Finanza, la Polizia Locale Comunale, il Corpo Forestale dello Stato, le Guardie Venatorie Provinciali e le Guardie

Ecologiche Volontarie (solo se a bordo di automezzi di proprietà dell'Ente di rispettiva appartenenza).

Art. 14 – Sanzioni

Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra € 25,00 ed € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267, con le modalità e nelle forme previste dalla L. 689/1981.

In particolare sono previste le seguenti fattispecie di violazioni/sanzioni:

- a) chiunque *circoli senza permesso* su dette strade agro-silvo-pastorali è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra € 40,00 ed € 250,00;
- b) chiunque *sosti senza permesso* su dette strade agro-silvo-pastorali è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra € 25,00 ed € 150,00 per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione;
- c) chiunque *circoli e sosti* su dette strade agro-silvo-pastorali in presenza di *ordinanza di chiusura* emanata da organi competenti del soggetto Gestore è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra € 50,00 ed € 300,00;
- d) chiunque *circoli e sosti* su dette strade agro-silvo-pastorali in presenza di *ordinanza di chiusura* contingibile ed urgente è soggetto alle sanzioni previste dalla Deliberazione G.C. n° 128 del 22.08.2008, fatte salve eventuali violazioni di carattere penale;
- e) chiunque violi altre disposizioni previste dal presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 8 della L. 689/1981.

Chiunque con un'azione od omissione violi più disposizioni previste dal presente regolamento è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie previste per ogni singola violazione.

Il Gestore, inoltre, in caso di reiterazione dell'illecito, per più di tre volte nell'arco temporale di validità del provvedimento autorizzativo, può sospendere sino ad un massimo di 30 giorni il provvedimento stesso. Alla seconda sospensione il provvedimento stesso viene revocato dal Gestore e potrà esserne richiesto il rinnovo non prima che sia trascorso un anno dalla data di esecutività della revoca.

La contraffazione e l'alterazione dei permessi sono invece soggette alle previsioni di cui al Capo III, Titolo VII CP.

Art. 15 – Periodo di validità delle autorizzazioni

Il periodo di validità delle autorizzazioni dovrà essere strettamente limitato alle necessità temporali d'uso dichiarate e non potrà superare, in ogni caso, l'anno solare.

- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo A e B il permesso di transito può avere validità massima di 1 anno;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo D ed E il permesso di transito deve avere validità giornaliera/plurigiornaliera.

Art. 16 – Polizza fideiussoria

Il Gestore competente al rilascio dell'autorizzazione potrà richiedere, di volta in volta e subordinatamente al tipo e complessità dei lavori (con riferimento alle categorie d'utenza <u>gratuite di cui a</u>ll'art. 8 <u>oltre che a quelle a pagamento</u>), la sottoscrizione di un'adeguata polizza fideiussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura (sede stradale e manufatti), causati dall'impresa/<u>Associazioni/...</u>, e comprensiva di tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione delle opere di ripristino.

Art. 17 – Manifestazioni

Per esigenze connesse all'effettuazione di feste campestri, manifestazioni folcloristiche, il Gestore potrà, per il solo giorno in oggetto, consentire la libera circolazione sulla strada interessata dalla manifestazione mediante specifico atto, definendo le modalità di accesso, percorrenza e sosta e dandone comunicazione agli Enti/Autorità competenti almeno 15 giorni prima della data di svolgimento.

A tal fine andranno poste in essere lungo la strada agro-silvo-pastorale tutte le segnalazioni e le indicazioni utili per un corretto accesso, percorrenza e sosta da parte degli utenti.

Art. 18 – Competizioni

Le competizioni, escluse quelle motoristiche, potranno essere autorizzate dal Gestore mediante una specifica convenzione con gli organizzatori. In tale atto si dovranno prevedere i tempi e i modi del ripristino dello stato dei luoghi, prevedendo, subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione, un adeguato deposito cauzionale a copertura di eventuali danni all'infrastruttura (sede stradale e manufatti), causati dalla manifestazione e dalle attività connesse, e comprensivo di tutti gli oneri derivanti dalla eventuale ripulitura e realizzazione delle opere di ripristino dei luoghi.

Art. 19 – Vigilanza

Gli organi di Pubblica Sicurezza, di Polizia Locale Comunale, del Corpo Forestale dello Stato e delle Guardie Ecologiche Volontarie sono incaricati dell'osservanza del presente regolamento.

Art. 20 - Danni

Tutti i possessori dei permessi per il transito sulle strade agro-silvo-pastorali di cui al presente regolamento, ai sensi dell'art. 2043 del Codice Civile, sono responsabili di eventuali danni a persone, animali e cose, sollevando la Proprietà o il Gestore da qualsiasi responsabilità.

Art. 21 – Manutenzione – Condizioni di accesso ai permessi

La manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale è a carico del Comune di Sondrio come da relative Deliberazioni di presa in carico.

I fondi per la manutenzione saranno allocati all'interno del capitolo per la manutenzione delle strade comunali.

L'autorizzazione al transito sulla viabilità agro-silvo-pastorale è:

- a titolo gratuito per coloro che rientrano nelle categorie di utenza di cui al precedente art. 8, comma 7;
- a pagamento per coloro che non rientrano nelle categorie di utenza di cui al precedente art.8, comma 7;

Per le autorizzazioni a pagamento l'importo è stabilito annualmente dalla Giunta Comunale.

Art. 22 – Classificazione

La classificazione di cui all'art. 10 comma 2 della L.R. 10/1998 è effettuata dalla Comunità Montana Valtellina di Sondrio sentito il Comune di Sondrio.

Ogni anno la Comunità Montana Valtellina di Sondrio redige apposita proposta per l'individuazione, la revisione o l'aggiornamento degli elenchi delle strade agro-silvo-pastorali, evidenziandone il tracciato su apposita cartografia in scala 1:10.000.

Tale proposta è pubblicata all'albo comunale per 15 giorni.

Contro di essa ed entro la scadenza di pubblicazione potranno da chiunque essere avanzate osservazioni e/o opposizioni da depositarsi presso la Segreteria del Comune.

Art. 23 - Controlli

Il Gestore delle strade agro-silvo-pastorali, tramite gli Uffici competenti (<u>Settore Servizi Tecnici</u>) effettuerà, periodicamente ed ogni qualvolta si reputi necessario in occasione delle esigenze d'uso di cui all'art. 8, le verifiche preventive e finali atte a determinare la natura e l'entità degli eventuali danni arrecati alle medesime nonché la natura e l'entità del ripristino.

Quanto sopra soprattutto con particolare riferimento agli artt. 13, 17,19 e 21.

Art. 24 - Giornata delle strade

Sono istituite a partire dall'anno 2009 e riprendendo un'antica tradizione le "GIORNATE DELLE STRADE", da svolgersi ogni anno nel periodo primaverile e autunnale ed in giorni non lavorativi, al fine di provvedere alla pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità di cui al presente Regolamento.

Art. 25 – Norma finale

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni regionali vigenti in materia.

Allegato: Tabella art. 11

Classe di Transitabilità*	Fattore di transitabilità		_	Pendenza (%)			
	Mezzi	Carico	Larghezza minima (m)		Massima		Raggio tornanti
		ammissibile (q)		Prevalente	F. naturale	F. stabilizzato	(m)
I	Autocarri	250	3,5**	<10	12	16	9
II	Trattori con rimorchio	200	2,5	<12	14	20	8
III	Trattori piccole dimensioni 90 CV	100	2,0	<14	16	25	6
IV	Picco/i automezzi	40	1,8	>14	>16	>25	<6

La classe di transitabilità è determinata dal parametro più sfavorevole che ne costituisce il limite di transitabilità.

^{**} Comprensivo di banchina 0.5 m.